

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA

(Provincia di Oristano)

Via Enrico Carboni, 2 (09093)
E.mail: polizia@comune.gonnostramatza.or.it
Cod. fisc. 80004530954

Tel. 078392015 - 07831925103
Fax 0783929135
Part. IVA 00094540952



Gonnostramatza 02.02.2018

ORDINANZA N.01/2018

OGGETTO: TUTELA DEI CITTADINI AFFETTI DA FAVISMO DISPOSIZIONI PER LA COLTIVAZIONE E LA VENDITA DELLE FAVE NEI CENTRI ABITATI E NELL'AGRO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio-56-fosfato-deidrogenasi (deficit G6PD);
- i cittadini affetti dal predetto deficit G6PD possono sviluppare una crisi emolitica (rottura di globuli rossi);
- nei diversi casi e secondo la gravità è caratterizzata da una sintomatologia progressiva che va dall'astenia intensa fino ad un quadro clinico di estrema gravità;
- alcuni soggetti predisposti possono manifestare quadri clinici gravi anche con la semplice esposizione o inalazione del polline delle piantine della fava;

CONSIDERATO CHE:

- nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace consiste essenzialmente nell'assenza di coltivazione e stoccaggio di fave in prossimità sia delle abitazioni, sia degli altri ambienti frequentati per motivi di lavoro, studio, sport, cura o partecipazione al culto;

TENUTO CONTO CHE:

- in merito al favismo, trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale, nulla è stato previsto con disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e/o regionali;

VISTO CHE:

- nel territorio di Gonnostramatza, così come in tutta la Sardegna, sono numerosi i cittadini affetti da favismo;
- sono state segnalate delle coltivazioni di fave entro il perimetro urbano;

RITENUTO CHE:

- la libera iniziativa dei privati, economica e non, possa e debba essere limitata o interrotta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce ex se interesse generale da soddisfare;
- si rende necessario intervenire in merito, stante l'assenza di disposizioni da parte delle Autorità Sanitarie competenti, per mezzo di disposizioni in materia di sanità pubblica, adottate dal Sindaco nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO

L'art. 50 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

L'art. 7 e 7-bis D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

L'art. 650 c.p.;

ORDINA

1* il divieto tassativo di coltivazione e stoccaggio di fave nel raggio di 200 metri in linea d'aria dal confine del centro abitato;

2* l'immediata estirpazione dell'eventuali piantine di fave già esistenti;

3* la vendita di fave fresche ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, nel mercatino comunale, nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purché venga data corretta e visibile pubblicità della loro presenza nel punto vendita;

DISPONE

la Polizia Locale e la forza pubblica, ognuno per la propria competenza, sono incaricati di far osservare l'esatta esecuzione del presente provvedimento e di deferire all'Autorità giudiziaria i soggetti inadempienti ai sensi dell'art. 650 c.p.;

sono fatte salve, in ogni caso, le eventuali azioni di ripristino in danno degli adempimenti e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;

che venga data la massima diffusione del presente provvedimento attraverso la pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di Gonnostramatza e attraverso ogni altro mezzo ritenuto idoneo a garantirne la massima diffusione;

l'immediata esecutività del presente provvedimento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 gg. dalla notifica o dalla scadenza dal termine di pubblicazione oppure, in via alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti dalla stessa data.

Il presente provvedimento viene inviato via PEC:

- alla Questura di Oristano,

- all'Autorità Sanitaria competente per territorio,

- al Comando Carabinieri di Mogoro;

- Ufficio Polizia Locale- sede

IL SINDACO
Dott. Alessio Mandis

